

CASA DI CURA PARIANI

Procedura segnalazione Whistleblowing

Oggetto: procedura per la segnalazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT) le violazioni di disposizioni normative regionali, nazionali ed europee, intese come comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

INTRODUZIONE

L'art. 54-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti - cd. Whistleblower) introduce le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", il cosiddetto whistleblowing prefiggendosi di combattere ogni possibile forma di discriminazione nei confronti del dipendente che, nel dovere di identificarsi, decide di segnalare un illecito occorso nell'ambito del proprio contesto lavorativo e che vedrà tutelato il suo anonimato in tutto il suo percorso .

L'ANAC con la determinazione n. 6 in data 28 aprile 2015, ha adottato delle linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower) che prevedono procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni anche informatiche e che promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. In ottemperanza alle suddette linee guida si è dotata di un modello gestionale informatizzato idoneo a garantire la tutela della riservatezza del segnalante descritto nell'apposito sito.

La procedura tutela il dipendente che segnala illeciti (Cd. Whistleblower) , che nel dovere di identificarsi vedrà comunque contestualmente tutelato il suo anonimato in tutto il suo percorso . La procedura si prefigge dunque di combattere ogni possibile forma di discriminazione nei confronti di chi decide di segnalare un illecito occorso nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Secondo la definizione fornita da "Transparency International Italia", il segnalante (cd Whistleblower) è chi testimonia un illecito o una irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni e decide di segnalarlo a una persona o a una autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Pur rischiando personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione, egli svolge un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli all'ente di appartenenza o alla comunità.

La procedura mira a dare al dipendente chiare e certe indicazioni operative circa:

- Il destinatario della segnalazione
- I contenuti necessari, da svilupparsi all'interno della modulistica preimpostata da compilare secondo le indicazioni richieste e disponibile sul sito web istituzionale nell'area dedicata alla amministrazione trasparente.
- Le forme di tutela del cd whistleblower per evitare possibili discriminazioni in occasione della sua denuncia contro chi commette un illecito

Con il provvedimento attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 Dlgs. n. 24 del 10 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023. Il d.lgs. 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower, in tal modo,

quest'ultimo è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni, ivi previste, avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023, con una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249: per questi, infatti, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

DEFINIZIONI

Whistleblower: Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Cosa si può segnalare? (art. 2 del d.lgs. 24/2023)

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

Violazioni di disposizioni normative nazionali

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (reati presupposto a titolo esemplificativo: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti

Violazioni di disposizioni normative europee

- **illeciti** che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Come si può segnalare



La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti
- i fondati sospetti, la cui nozione dovrà essere oggetto di interpretazione al tavolo delle linee Guida

4.«Violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'interesse all'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente»

❖ Le violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate e incidere sull'interesse pubblico o sull'interesse all'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente.

❖ Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».

❖ I motivi che hanno indotto il whistleblower a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal decreto.

Il whistleblower è la persona che segnala al Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT) le violazioni di disposizioni normative regionali, nazionali ed europee, intese come comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Al RPCT possono essere segnalate solo le violazioni afferenti agli uffici dell'Ente

La segnalazione deve riguardare una delle seguenti circostanze:

- violazioni già commesse;
- violazioni che potrebbero verificarsi in futuro;
- fondato sospetto che sia stata commessa o che possa essere commessa una violazione;
- condotte volte ad occultare tali violazioni.
- La segnalazione deve essere corredata da una descrizione della violazione e supportata da idonea documentazione o da informazioni concrete, precise e concordanti che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie da parte dell'Ufficio del RPCT.

Cosa NON si può segnalare? (articolo 2, comma 2 lett. a.)

Il canale di segnalazione whistleblowing non è utilizzabile per le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con l'Amministrazione o con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Non è inoltre ammessa la segnalazione al RPCT di questioni attinenti ad altre amministrazioni (enti, agenzie, aziende e istituti regionali del sistema Regione, comuni, aziende sanitarie etc.). Queste devono essere trasmesse direttamente al RPCT dell'ente in cui si sono verificati o si teme possano realizzarsi i fatti e, a tutela del segnalante, non è prevista la trasmissione d'ufficio delle segnalazioni da un'amministrazione all'altra.

Chi può segnalare? (art. 3 del d.lgs. 24/2023)

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

- dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs 165/01, ivi compresi i dipendenti di cui all'art.3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio);
- lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
- azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Quando si può segnalare? (art. 3 del d.lgs. 24/2023)

La segnalazione può essere effettuata:

- A) quando il rapporto giuridico è in corso;
- B) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- C) durante il periodo di prova;
- D) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

Per una corretta segnalazione, occorre che:

Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora fondate su meri sospetti, voci di corridoio, circostanze generiche e fatti non verificabili. A garanzia della completezza si suggerisce di compilare attentamente la modulistica.

Il segnalante deve indirizzare la segnalazione esclusivamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione utilizzando i canali indicati di seguito (email Segretario Comunale)

Come fare una segnalazione interna al RPCT (art. 4 del d.lgs. 24/2023)

La segnalazione va fatta direttamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione (di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190), **ruolo ricoperto dal Segretario Comunale.**

La segnalazione può essere fatta:

- verbalmente (meglio prendendo appuntamento) al RPCT
- tramite invio all'indirizzo di posta elettronica pec del Segretario comunale mregism@pec.it gestito direttamente ed esclusivamente dal Segretario Comunale senza passare dal Protocollo

- servizio postale o consegna a mano in plico chiuso e sigillato all'indirizzo del RPCT - specificando nella busta la dicitura RISERVATA PERSONALE e avendo cura di NON indicare i propri dati personali sul plico esterno

Come fare una segnalazione esterna all'ANAC

Se, al momento della presentazione della segnalazione, ricorrono i presupposti dell'articolo 6 del d.lgs. 24/2023 la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna che consiste in una comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali richiamati sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è l'ANAC.

È possibile segnalare all'Autorità solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

È possibile segnalare all'Autorità solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Quali sono le tutele per il segnalante?

1. Riservatezza (artt. 4 e 12 del d.lgs. 24/2023)

L'identità della persona segnalante, compresa qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi anche indirettamente tale identità, non può essere rivelata senza il consenso espresso del whistleblower fatta eccezione per le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il RPCT regionale, quale soggetto destinatario delle segnalazioni, garantisce la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione. La segnalazione è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato.

LA SEGNALAZIONE È SOTTRATTA all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato		DIVIETO DI RIVELARE L'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE
---	---	---

«L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni

Il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Tutela dell'identità del segnalante nel procedimento penale, contabile e disciplinare;

È tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione:

«I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte (segnalate) e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

2. Divieto di ritorsioni (art. 17 del d.lgs. 24/2023)

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ed è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che abbia provocato o possa provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.

Altri soggetti tutelati (articolo 3, comma 5 del d.lgs. 24/2023)

Il divieto di misure ritorsive e, in generale, tutte le misure di protezione (artt. 16-22 d.lgs. 24/2023) si applicano anche:

- ai facilitatori vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa oppure per cui tale persona presta la sua attività lavorativa.
- Perdita delle tutele (articolo 16, comma 3 del d.lgs. 24/2023)

Inversione dell'onere della prova

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

L'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante di cui all'art. 5, comma 3 (ad esempio, facilitatori, colleghi)

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto o
- relative alla tutela del diritto d'autore o
- alla protezione dei dati personali ovvero
- riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata
- La scriminante penale opera «quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nelle modalità richieste».
- Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.
- Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

Perdite di tutela

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

La tutela e protezione della persona segnalante dunque non è garantita quando, in correlazione alla segnalazione whistleblowing, è accertata, anche con sentenza di primo grado, **la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia** ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In tali ipotesi alla persona segnalante è irrogata dall'Amministrazione una sanzione disciplinare.

Potere sanzionatorio (art. 21)

ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3 (perdita delle tutele), salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE- WHISTLEBLOWING

Informazioni ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano condotte illecite (art. 54-bis D.Lgs. n. 165/2001)

Titolare del trattamento nelle procedure relative alle segnalazioni di condotte illecite è la CASA DI CURA PARIANI , nella persona del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza [REDACTED] (di seguito denominato RPCT).

PERCHE' TRATTIAMO I TUOI DATI PERSONALI

Finalità del trattamento

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con la Casa di Cura commesse dai soggetti (segnalati) che a vario titolo interagiscono con la medesima, vengono trattati nell'interesse dell'integrità dell'amministrazione regionale allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti e/o azioni necessarie.

Base giuridica del trattamento

Tenuto conto della normativa di riferimento in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro e, in particolare, dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing), si precisa che:

- il **trattamento dei dati "comuni"** si fonda sull'obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR), nonché sull'esecuzione di compiti di interesse pubblico assegnati dalla legge al RPCT (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR);
- il **trattamento di dati "particolari"** si fonda sull'assolvimento di obblighi e sull'esercizio di diritti specifici del Titolare del trattamento e dell'Interessato in materia di diritto del lavoro (art. 9, par. 2, lett. b), GDPR), nonché sull'esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante assegnato dalla legge al RPCT della Casa di Cura (art. 9, par. 2, lett. g), GDPR e art. 2-sexies lett. dd) del D.lgs.196/2003);
- il **trattamento di dati relativi a condanne penali e reati**, tenuto conto di quanto disposto dall'art.10 GDPR, si fonda sull'obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR) e sull'esecuzione di compiti di interesse pubblico assegnati dalla legge al RPCT della Casa di Cura (art. 6, par. 1, lett. e), GDPR a art. 2-octies lett. a) del D.lgs. 196/2003).

QUALI DATI TRATTIAMO

Tutti i dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza, in ragione del proprio rapporto di servizio con la Casa di Cura Pariani commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo.

CHI TRATTA I TUOI DATI

La gestione e la preliminare verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono effettuate **personalmente dal RPCT** che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

Il RPCT può, per ragioni di servizio, autorizzare al trattamento dei dati personali contenuti nella segnalazione e nei suoi allegati uno o più soggetti appartenenti al proprio Ufficio, che agiscono su espresso incarico, entro i limiti e sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

Nelle ipotesi in cui la segnalazione sia trasmessa a mano o tramite servizio postale, il mittente deve indicare sulla busta la dicitura **"Riservata personale - Al RPCT"** e non deve inserire i propri dati personali sul plico esterno, solo in tal modo può essere garantito al segnalante che i dati della segnalazione non siano visibili al personale in servizio presso il CASA DI CURA PARIANI

Per le segnalazioni inviate tramite email deve essere indirizzato unicamente all'indirizzo email pec mregism@pec.it ad uso esclusivo del RPCT che non passa dal protocollo.

Qualora infine, all'esito della verifica, il fatto segnalato risulti non manifestamente infondato, il Responsabile trasmette l'esito dell'accertamento per approfondimenti o altri provvedimenti di competenza:

- agli organi e alle strutture competenti del CASA DI CURA PARIANI affinché adottino eventuali provvedimenti e/o azioni ritenuti necessari;
- sussistendo i presupposti di legge, all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti e all'ANAC

TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei tuoi dati personali è realizzato con modalità elettroniche e cartacee per mezzo delle operazioni di: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto o interconnessione, cancellazione o distruzione

In ogni eventualità **è garantita dal RPCT e dal suo Ufficio la riservatezza dell'identità** del segnalante e la massima cautela nel trattamento degli altri dati contenuti nella segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante ed in particolare:

- il personale dell'Ufficio del RPCT la Casa di Cura autorizzato al trattamento dei dati personali contenuti nelle segnalazioni tratta i dati secondo istruzioni generali e specifiche, connesse a particolari trattamenti, impartite dal Titolare;
- si provvede all'oscuramento dei dati personali non necessari, specie quelli relativi al segnalante, qualora, per ragioni istruttorie, soggetti diversi dal RPCT debbano conoscere il contenuto della segnalazione;
- la segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi e civico generalizzato salvo che l'identità del segnalante sia stata già svelata a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge;
- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale ovvero «fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari»;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- se il RPCT e/o i soggetti che, per ragioni di servizio, debbano conoscere l'identità del segnalante siano chiamati ad adempiere obblighi di legge cui non è opponibile il diritto all'anonimato del segnalante e in particolare, qualora l'identità venga richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT e/o tali soggetti forniscono tale indicazione dopo averne dato notizia al segnalante;
- nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa

dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La conservazione dei dati raccolti avverrà sulla base della disciplina vigente in materia di segnalazione di illeciti – whistleblowing, con modalità elettroniche e cartacee.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato. Per le sole segnalazioni che siano state inoltrate via posta elettronica sono invece previsti dai relativi contratti di fornitura di servizi di posta elettronica non è previsto il passaggio dal protocollo Comunale.

TEMPO DI CONSERVAZIONE DATI

I dati raccolti, afferendo a documentazione attinente a funzioni ispettive e di controllo, sono soggetti a conservazione illimitata.

TRASFERIMENTO DEI DATI IN ALTRI PAESI

Il titolare non trasferisce i dati né in Paesi UE né in Paesi extra UE. Per le sole segnalazioni che siano state inoltrate via posta elettronica, sono invece previsti nei relativi contratti di fornitura di servizi di posta elettronica

ESERCIZIO DEI DIRITTI RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Se dall'esercizio dei diritti possa derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, al soggetto interessato è preclusa la possibilità di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della Privacy (ai sensi dell'art.77 del Regolamento (UE) n. 2016/679), ferma la possibilità di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 d.lgs. n. 196/2003.

In tutti gli altri casi in cui non si configuri un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante, gli interessati hanno il diritto di ottenere dal RPCT l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza va inoltrata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

DIRITTO DI RECLAMO

Gli interessati i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Per informazioni in merito ai tuoi diritti in materia di protezione dei dati personali puoi contattare il Responsabile per la protezione dei dati della Casa di Cura all'indirizzo gianzia@gmconsuelenze.eu

Titolare al trattamento: CASA DI CURA PARIANI

RCPT [REDACTED]

Email pec rcpt [REDACTED]